

Massimario di giurisprudenza civile (a cura della redazione)

Cass. Sez. VI 3 marzo 2017, n. 5463 - Amendola, pres.; Scrima, est.; Sgroi, P.M. (conf.) - P.A. ed a. (avv. Mauriello) c. C.A. ed a. (avv. Basso) ed a. (*Conferma Trib. Napoli 4 novembre 2015*)

Prelazione e riscatto - Riscatto - Azione di riscatto promossa dall'affittuario - Azione di rilascio del fondo per scadenza successiva, promossa dal proprietario concedente o acquirente del fondo stesso - Pregiudizialità di quest'ultima - Sussistenza - Conseguenze - Sospensione del giudizio di riscatto - Necessità.

In materia di contratti agrari, la causa di rilascio del fondo, promossa dal proprietario concedente o acquirente del fondo stesso, ha carattere di pregiudizialità giuridica rispetto alla causa di riscatto promossa dall'affittuario qualora, con efficacia di giudicato, si chieda l'accertamento della scadenza del contratto anteriore all'alienazione, con conseguente necessità di sospensione del giudizio di riscatto in attesa che sia definito il giudizio di rilascio (1).

(1) Sul punto v. Cass. Sez. VI 10 novembre 2011, n. 23411, in *Giust. civ. Mass.*, 2011, 1581; Cass. Sez. III 6 dicembre 2017, n. 25462, *ivi*, 2007, 12; Cass. Sez. Un. 26 marzo 1992, n. 3730, in *Giur. it.*, 1993, I, 1, 166.

*

Cass. Sez. L 17 febbraio 2017, n. 4277 - D'Antonio, pres.; Doronzo, est.; Matera, P.M. (diff.) - P.O. ed a. (avv. Mingrino) c. INAIL - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (avv. Fabbì). (*Cassa con rinvio App. Torino 14 ottobre 2010*)

Agricoltura e foreste - Previdenza sociale - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Imprenditore agricolo - Tutela assicurativa - Reciprocanza - Presupposti - Effetti - Fattispecie - Occasione di lavoro - Infortunio in itinere.

Agricoltura e foreste - Previdenza sociale - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Imprenditore agricolo - Tutela assicurativa in caso di infortunio in itinere - Acquisto e pagamento di materiale necessario per l'attività - Inclusione - Fondamento.

In tema di tutela assicurativa dell'imprenditore agricolo in caso di infortunio in itinere, sussiste l'occasione di lavoro, con conseguente diritto all'indennizzo, quando un agricoltore diretto svolge la sua attività sul fondo di un altro, gratuitamente ma con l'impegno allo scambio delle prestazioni, posto che l'istituto della c.d. reciprocità di cui all'art. 2139 c.c. comporta delle conseguenze anche sotto l'aspetto previdenziale ed assicurativo, per cui detta attività deve ritenersi collegata al proprio fondo in maniera sostanziale e funzionale, seppure in modo indiretto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva negato la tutela assicurativa al titolare di un'azienda agricola che si recava a pagare una fattura per l'acquisto di gasolio per conto del figlio, titolare di altra azienda agricola, con cui collaborava) (1).

In tema di tutela assicurativa dell'imprenditore agricolo in caso di infortunio in itinere, l'attività volta all'acquisto del materiale necessario all'impresa è connessa e complementare all'attività di quest'ultima, cui si ricollega sotto il profilo economico e funzionale, al pari del pagamento che, indipendentemente dal momento in cui è eseguito, è un atto essenziale ed ineludibile dell'unica operazione commerciale finalizzata all'acquisizione del bene, sicché anche ad esso si estende la suddetta tutela (2).

(1) Sul primo principio, in senso conforme, cfr. Cass. Sez. L 26 febbraio 2008, n. 5055, in questa Riv., 2009, 32, con nota di C. GATTA, *Le condizioni per la sussistenza dello scambio di mano d'opera per l'indennizzabilità dell'infortunio sul lavoro*. Sulla seconda massima v. Cass. Sez. L. 14 febbraio 2008, n. 3770, in *Giust. civ. Mass.*, 2008, 2, 231; Cass. Sez. L 25 ottobre 2005, n. 20661, *ivi*, 2006, 668, con nota di A. FONTANA, *Ancora sull'infortunio del coltivatore diretto*.

*

Cass. Sez. III 17 febbraio 2017, n. 4209 - Spirito, pres.; Scoditti, est.; Pepe, P.M. (conf.) - S.M.L. e S.M. (avv. CALVIO) c. Se.Do. (avv. De Leonardis). (*Conferma App. Bari 5 novembre 2013*)

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Coltivatore diretto - Nozione - Ex art. 6 della legge n. 203 del 1982 - Requisito del terzo, della forza lavorativa sua e della famiglia - Concomitante esclusività dell'attività coltivatrice - Necessità - Esclusione.

Nel definire il concetto di coltivatore diretto, l'art. 6 della legge n. 203 del 1982 si limita a stabilire che la forza lavorativa sua e della famiglia deve costituire almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto agli effetti del computo delle giornate

necessarie per la sua coltivazione anche dell'impiego di macchine agricole, senza fare alcun riferimento alla esclusività dell'attività coltivatrice rispetto ad altre eventualmente esercitate, se del caso con carattere di prevalenza (1).

(1) In senso conforme Cass. Sez. III 8 febbraio 2006, n. 2663, in questa Riv., 2007, 612, con nota di M. BASILE, *La stabilità del rapporto con il fondo quale requisito essenziale per il riconoscimento delle indennità aggiuntive.*

*

Cass. Sez. VI 14 febbraio 2017, n. 3811 - Iacobellis, pres.; Mocci, est. - Agenzia delle Entrate (Avv. gen. Stato) c. A.R. ed a. (Cassa e decide nel merito *Comm. trib. reg. Bologna 27 aprile 2015*)

Imposte e tasse - Compravendita di un terreno agricolo - P.p.c. - Affitto del fondo rustico entro il quinquennio dal suo acquisto - Affitto di durata limitata (nella specie 8 mesi) e strumentale ad una coltivazione intercalare (ossia, di breve ciclo all'interno della realizzazione di un prodotto dello stesso genere di più lungo ciclo) - Perdita delle agevolazioni tributarie.

In materia di piccola proprietà contadina, l'affitto del fondo rustico entro il quinquennio dal suo acquisto, anche se di durata limitata (nella specie 8 mesi) e strumentale ad una coltivazione intercalare (ossia, di breve ciclo all'interno della realizzazione di un prodotto dello stesso genere di più lungo ciclo), comporta la perdita delle agevolazioni tributarie, ai sensi della l. 6 agosto 1954, n. 604, art. 6 in quanto sintomatico della cessazione della coltivazione diretta da parte del proprietario, salvo che lo stesso avvenga a favore del coniuge, dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, che, in base al d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 11 esercitano, a loro volta, l'attività di imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c. (1).

(1) Sul punto in senso conforme cfr. Cass. Sez. V 21 marzo 2014, n. 6688, in questa Riv., 2015, 86, con nota di L. CENICOLA, *Decadenza dalle agevolazioni in caso di affitto temporaneo nel quinquennio.*

*

Cass. Sez. VI 13 febbraio 2017, n. 3760 - Travaglino, pres.; Dell'Utri, est. - T.T. (avv.ti L. e G. Acquarone) c. C.O. (avv.ti Di Lascio e Farfariello). (*Conferma App. Genova 23 ottobre 2015*)

Prelazione e riscatto - Prelazione - Denuntiatio - Trasmissione di contratto preliminare - Superfluità - Condizioni.

Ai fini dell'esercizio della prelazione agraria, deve ritenersi superflua la trasmissione, al prelaionario, del contratto preliminare di compravendita del terreno, ove risulti che il coltivatore diretto abbia già avuto precedente conoscenza, in qualsiasi modo e per iniziativa del proprietario-venditore, della proposta di vendita e delle relative condizioni, dovendosi in tal caso ritenere realizzata la finalità della legge (1).

(1) Sul punto v. Cass. Sez. III 19 gennaio 2007, n. 1192, in *Giust. civ. Mass.*, 2007, 6.

*

Cass. Sez. Un 2 febbraio 2017, n. 2731 - Rordorf, pres.; Manna, est.; Salvato, P.M. (diff.) - P.P. e ad. (avv. Grieco) c. Provincia di Sondrio (avv. Bettoni ed a.). (*Conferma Trib. sup. acque Roma 26 novembre 2014*)

Acque - Acque pubbliche - Derivazioni e utilizzazioni (utenze) - Regione Lombardia - Piano di tutela delle acque - Limiti alle nuove concessioni per derivazioni idroelettriche di cui all'art. 75 delle norme tecniche di attuazione del piano - Incompatibilità con il d.lgs. n. 387 del 2003, attuativo della dir. 2001/77/CE (poi sostituita dalla dir. 2009/28/CE) - Esclusione - Ragioni.

In materia di concessioni per derivazioni idroelettriche, i limiti alle nuove concessioni previsti dall'art. 75 delle norme tecniche di attuazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale, il quale ha assunto valore di Piano di tutela delle acque della Regione Lombardia a seguito di intesa da quest'ultima stipulata con la Provincia ex art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 112/98, non si pongono in contrasto con il d.lgs. n. 387 del 2003, attuativo della dir. 2001/77/CE (poi sostituita dalla dir. 2009/28/CE), sull'incremento della produzione di energia derivante da fonti rinnovabili, atteso che non integrano una moratoria, ma subordinano il rilascio di nuove concessioni all'uso sostenibile del territorio, in coerenza con la citata direttiva, la quale esprime la necessità di un bilanciamento degli obiettivi, non la prevaricazione dell'uno (la produzione di energia rinnovabile) sull'altro (la tutela ambientale), e stabilisce delle soglie minime di produzione che gli Stati membri devono adoperarsi per conseguire, con ciò non escludendo la possibilità di porre limiti alla produzione di energia da fonti rinnovabili (1).

(1) Sul punto v- Cass. Sez. Un. 20 luglio 2012, n. 12615, in *Giust. civ. Mass.*, 2012, 938.

*

Cass, Sez. III 17 gennaio 2017, n. 918 - Spirito, pres.; Scrima, est.; Basile, P.M. (conf.) - Martini (avv. Casarotto ed a.) c. Romana Fruges S.p.A. ed a. (avv. Di Gioia ed a.). (*Conferma App. Bologna 6 giugno 2011*)

Prelazione e riscatto - Prelazione - Art. 8 della legge n. 590 del 1965 - Esclusione della prelazione - Vendita forzata - Nozione - Vendita disposta all'esito di giudizio divisionale - Inclusione - Ragioni.

In tema di diritto di prelazione e di riscatto agrario, nella previsione di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 590 del 1965, che esclude la prelazione in caso di «vendita forzata», va ricompresa anche la vendita disposta nel corso del giudizio di divisione, sia perché l'espressione utilizzata dalla norma rimanda ad un ambito ben più ampio della procedura espropriativa forzata, valorizzando soprattutto la non volontarietà del trasferimento, sia, e per conseguenza, perché la vendita divisionale, non riconducibile ad una libera determinazione dei comproprietari, non è volontaria (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cass. Sez. II 9 gennaio 2017, n. 203 - Mazzacane, pres.; Scarpa, est.; Cardino, P.M. (conf.) - L.A. (avv. Beritta) c. M.L. (*Cassa con rinvio App. Milano 27 ottobre 2011*)

Proprietà - Servitù prediali - Azioni a difesa della proprietà - Negatoria (nozioni, distinzioni) - Prova «Actio negatoria servitutis» - Azione di riduzione in pristino di servitù aggravata - Differenze - Fattispecie.

L'azione negatoria servitutis tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sul bene e, quindi, non al mero accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù ma al conseguimento della cessazione della dedotta situazione antigiuridica, al fine di ottenere la libertà del fondo, mentre la domanda di riduzione in pristino per aggravamento di servitù esistente prospetta un'alterazione dei luoghi compiuta dal titolare di una servitù prediale, trovando fondamento nei rimedi di cui agli artt. 1063 e 1067 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in presenza di una servitù di accesso carraio e di letamaia, ne aveva escluso l'aggravamento, a seguito della chiusura della buca usata per la letamaia ed il collocamento, sul fondo servente, di attrezzi, materiali agricoli e rifiuti, senza tuttavia esaminare il profilo, specificamente denunziato dall'attore, attinente all'inerenza di tali attività rispetto all'utilitas conseguente alla funzione di detta buca, destinata ad agevolare la cura e l'allevamento del bestiame) (1).

(1) Sul punto v. Cass. Sez. III 15 dicembre 2003, n. 19182, in *Giust. civ. Mass.*, 2003, 12; Cass. Sez. II 15 ottobre 2014, n. 21851, in *Guida al diritto*, 2015, 12, 67.